

ACCORDO QUADRO

Addi 22 marzo 2018, in Roma, presso la Sede di Unindustria Roma,

tra

la Soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma,

e

la SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali,
unitamente alle R.S.U.;

premessò che

- l'Azienda, con lettera HY-18:022 del 15 marzo 2018, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di 90 (novanta) dipendenti, di cui 14 (quattordici) dirigenti, 28 (ventotto) quadri e 48 (quarantotto) impiegati, strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- le motivazioni degli esuberi strutturali, per la cui relativa gestione le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all'Azienda di evitare il ricorso a soluzioni traumatiche e non condivise, sono quelle riportate nella citata lettera;
- le Parti si danno atto dell'imprescindibile necessità di sviluppare un modello di relazioni industriali orientato a definire momenti di confronto caratterizzati dalla volontà di realizzare le migliori condizioni di competitività e di produttività anche attraverso la ricerca di soluzioni idonee a superare le criticità e a prevenire il conflitto;

tutto ciò premessò e ritenuto,

dopo ampia e approfondita discussione, le Parti hanno convenuto e concordato quanto segue.

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Con riferimento alla procedura di licenziamento ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/1991 avviata dall'Azienda il 15 marzo 2018, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, al fine di mitigare le conseguenze sul piano sociale del piano di riduzione di personale in parola, le parti concordano, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata Legge n. 223/91, la definizione dei seguenti criteri per l'individuazione del personale interessato:
 - a) in via prioritaria il possesso, da parte dei lavoratori dichiarati in esubero, dei requisiti per il diritto alla pensione in base alla normativa vigente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro o che maturino tali requisiti durante il periodo di fruizione della Naspi e che non si oppongano alla risoluzione del rapporto di lavoro;

MP
Fce
am
dm
Massimo Dell'...
Franc...
1(2)
SS

5. Per il personale che concorderà con l'Azienda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro entro i termini di validità della presente intesa, l'Azienda si rende disponibile ad applicare le stesse condizioni previste al punto 4, ferme restando le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.


6. A richiesta dell'interessato l'Azienda metterà a disposizione un servizio di Outplacement avvalendosi di società specializzata del settore.

Letto, confermato e sottoscritto.


p. la Soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.



p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI Nazionali e Territoriali



p. le RSU



VERBALE DI ACCORDO

Addi 22 marzo 2018, in Roma,

tra

la Soc. Ericsson Telecomunicazioni Italia S.p.A. (di seguito Azienda)

e

la SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.;

in relazione all'accordo in pari data sottoscritto tra le stesse parti, si conviene e si concorda il seguente

Piano di Incentivazione

1. Il presente piano di incentivazione all'esodo costituisce parte integrante e sostanziale di quanto previsto ai punti 2., 3. e 4. dell'Accordo sulla gestione degli esuberi sottoscritto in pari data a chiusura della procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 avviata dall'Azienda il 15 marzo 2018.

2. L'erogazione dell'incentivo all'esodo è subordinata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex articolo 2113, comma 4, del codice civile, che dovrà essere sottoscritto presso Unindustria Roma entro e non oltre il mese successivo a quello della liquidazione delle competenze relative all'ultimo mese di lavoro e che contenga ampia rinuncia ad ogni pretesa, azione e/o ragione comunque riferibile al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, a fronte dell'erogazione dell'importo di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di transazione generale novativa.

3. Per il personale per il quale sia già intervenuta la maturazione del diritto al percepimento della pensione anticipata o di vecchiaia secondo gli attuali requisiti pensionistici in vigore, ovvero che li maturerà entro e non oltre il 31 luglio 2018, l'importo a titolo di incentivazione all'esodo è pari a n. 3 (tre) mensilità della retribuzione lorda mensile relativa agli elementi fissi, esclusi gli elementi variabili e gli eventuali benefits. La retribuzione di riferimento è quella del mese di marzo 2018.

4. Per l'ulteriore personale non rientrante nelle previsioni di cui al punto precedente e che verrà licenziato, fermo restando il criterio della non opposizione, l'importo dell'incentivo è determinato in funzione della data di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero:

- 28 (ventotto) mensilità entro e non oltre il 15 maggio 2018;
- 22 (ventidue) mensilità dal 16 maggio al 31 luglio 2018.

La retribuzione lorda mensile di riferimento è quella relativa agli elementi fissi riferiti alla retribuzione del mese di marzo 2018, esclusi gli elementi variabili e gli eventuali benefits.

Mr
Fer

1(2)

b) in subordine, il licenziamento con il criterio della non opposizione, fermo restando il criterio delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali.

3. Le parti, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 8 della legge n. 236/1993, concordano che i licenziamenti oggetto della procedura di licenziamento collettivo in parola verranno disposti entro e non oltre il 31 luglio 2018.

4. Le Parti convengono di riconoscere, come da separata intesa sottoscritta in data odierna, un importo a titolo di incentivazione all'esodo ai lavoratori che verranno licenziati e che rinunceranno all'impugnativa del licenziamento, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale contentente anche la rinuncia a qualsivoglia richiesta e/o pretesa derivante o connessa al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione.

Verifiche periodiche

Le Parti convengono di incontrarsi per la verifica dell'andamento del piano con i criteri previsti dal presente Accordo e di valutare eventuali azioni di riequilibrio nella gestione degli esuberi, fermo restando le esigenze tecniche e organizzative aziendali. Il primo incontro si terrà entro il mese di maggio 2018.

Disposizioni finali

Il presente accordo viene sottoscritto dalle segreterie nazionali e territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, nonché dalla maggioranza delle RSU costituite nelle unità produttive della Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

Il presente Accordo è volto unicamente alla gestione degli esuberi di cui alla procedura di licenziamento collettivo in parola.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver positivamente esperito ed esaurito la procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed ogni altra conseguente e/o accessoria.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'UNINDUSTRIA

p. la Soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI Nazionali e Territoriali

p. le RSU